

Codice A1820B

D.D. 12 settembre 2019, n. 3155

**R.D. 523/1904. Autorizzaz. idraulica n. 2724 per rifacimento attraversamento Rio Tra de Foi e impluvio senza nome nella fascia di rispetto del Torr. Sermenza e realizzazione di scarico nel Torr. Sermenza delle acque di raccolta dal piano viabile della Str. C.le della Valle, in Loc. Piaggiogna del Comune di Boccioleto (VC). Richiedente: Unione Montana dei Comuni della Valsesia**

In data 21/05/2019 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, al prot. n. 23394/A1820B, l'istanza dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia prot. n. 2895/VI.5 datata 16/05/2019, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica finalizzata alla realizzazione di lavori di manutenzione e sistemazione idraulico forestali in corrispondenza del Rio Tra de Foi, nonché di un impluvio senza nome nella fascia di rispetto ex R.D. 523/1904 del Torrente Sermenza, lungo la strada comunale della Valle unitamente alla realizzazione di uno scarico nel Torrente Sermenza delle acque di raccolta dal piano viabile della strada medesima, in località Piaggiogna del comune di Boccioleto; in particolare i lavori sul Rio Tra de Foi consistono nel rifacimento dell'attraversamento esistente, sostituendo l'attuale guado e sottostanti tubi con un manufatto scatolare dimensionato in modo da soddisfare i requisiti della normativa vigente relativi al franco idraulico (maggiore a 1,50 metri).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del geol. Marco Zantonelli, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n. 175 dell'A.P. Sez. A e dell'ing. Donald Agliaudi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella al n. A 246.

L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con deliberazione della Giunta n. 57 del 06/05/2019 ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto dai professionisti incaricati.

Trattandosi di richiesta di un Ente Pubblico non si è dato luogo alle pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

In data 17/06/2019 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali questo Ufficio, con nota prot. 33024/A1820B in data 18/07/2019, ha richiesto alcune integrazioni alla pratica.

In data 02/09/2019, al prot. n. 38876/A1820B, sono poi pervenute a questo Settore le integrazioni richieste costituite da una relazione e una tavola, datate agosto 2019, a firma dell'ing. Donald Agliaudi.

A seguito dell'esame degli atti progettuali integrativi la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 'Disciplina del sistema dei controlli interni'.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

— visto il R.D. 25/07/1904 n. 523 'Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie';

— visto l'art. 90 – acque del D.P.R. n. 616/1977 'Decentramento amministrativo';

- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24–24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori Decentrati Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000 ‘Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. n. 112/1998’;
- visti gli artt. n. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’;
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;visti gli artt. n. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’;
- visti l’art. 13 “*Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000*” della L.R. n. 20 del 05/08/2002, e l’art. 1 “*Modifica della L.R. 20/2002 e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni*” della L.R. 18/05/2004, n. 12;
- visto il Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R ‘Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazioni relative ai canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)’, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 ‘Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale’;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. ‘Gestione e promozione economica delle foreste’;
- visto il regolamento forestale regionale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 e ss.mm.ii. ‘Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione’;
- visto il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ‘Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza’ e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- vista la nota della Provincia di Vercelli – Area Ambiente – Servizio Caccia e Pesca prot. n. 0015118 del 13/06/2019, trasmessa a mezzo PEC, pervenuta in data 13/06/2019 al prot. n. 27231/A1820B, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17/05/2011), allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia ad eseguire il rifacimento dell’attraversamento con guado del Rio Tra de Foi (demaniale) e di impluvio s.n. nella fascia di rispetto ex R.D. 523/1904 del Torrente Sermenza, lungo la strada comunale della Valle, in località Piaggogna del comune di Boccioleto, nell’ambito del progetto ‘*Lavori di manutenzione e sistemazione idraulico forestali in comune di Boccioleto*’, ai sensi e per effetti dell’art. 97 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, di cui viene restituita al richiedente copia vistata da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- per quanto attiene al rifacimento dell’attraversamento del Rio Tra de Foi ed alla realizzazione dello scarico nel Torrente Sermenza l’Unione Montana, prima dell’inizio dei lavori, dovrà

richiedere al Settore scrivente, a mezzo di apposita istanza, il rilascio della concessione demaniale ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 06/12/2004, n. 14/R e ss.mm.ii;

- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese dell'Unione Montana autorizzata la quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal *"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R."*, adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 31/03/2021, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- l'Unione Montana autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l'officiosità dei corsi d'acqua interessati; alla fine delle operazioni gli alvei dovranno presentarsi privi di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- l'Unione Montana autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Unione Montana autorizzata, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Unione Montana autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della società autorizzata, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- l'Unione Montana autorizzata, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'Unione Montana autorizzata dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Provincia di Vercelli – Area Ambiente – Servizio Caccia e Pesca nella nota prot. n. 0015118 del 13/06/2019;
- l'Unione Montana autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni alta autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, in virtù dell'art. 23, lett. b) del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Ing. Giorgetta LIARDO

Il funzionario estensore  
Milena Baldizzone